



REGIONE TOSCANA

**PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE DEL FOCOLAIO DI *AROMIA BUNGII*
(FALDERMANN) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(LI)**

ANNO 2026

Indice generale

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. INTRODUZIONE
3. DELIMITAZIONI
4. MISURE DI ERADICAZIONE NEL FOCOLAIO
5. INDAGINI ANNUALI NELLA ZONA DELIMITATA
6. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO
7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
8. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI
9. SANZIONI

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 DELLA COMMISSIONE del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione del 15 dicembre 2025 che stabilisce misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann), relativo a misure per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 relativo a "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Decreto Ministeriale 5 novembre 2025: Piano di Emergenza Nazionale per *Aromia bungii* (Faldermann)

2. **INTRODUZIONE**

Il presente Piano di azione viene redatto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE 2016/2031 ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione del 15 dicembre 2025.

Il Piano contiene le misure di eradicazione del focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) e notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' in data 5/7/2023 (No. 2217) e successive modifiche.

Esso comprende inoltre la definizione delle aree delimitate, la programmazione e la descrizione delle indagini da svolgere in tali aree, così come previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del sopracitato Regolamento UE 2016/2031.

Il focolaio è stato rinvenuto nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo a seguito di una segnalazione pervenuta al Servizio fitosanitario regionale (SFR) da un privato cittadino, che ha portato all'individuazione in località Rosignano Solvay di 5 piante di albicocco sintomatiche, ubicate in giardini privati.

Durante il sopralluogo di verifica sono stati catturati alcuni insetti adulti, prelevate alcune larve e raccolta della rosura rinvenuta all'altezza del colletto delle piante sintomatiche.

Tutti i campioni sono stati inviati al Laboratorio di Analisi Fitopatologiche del SFR che, con il Rapporto di Prova n. RDP/2023/0819 del 30\6\2023, ha ufficialmente confermato il ritrovamento di questo pericoloso insetto nocivo.

Le indagini effettuate successivamente hanno portato al ritrovamento di altre piante colpite e alla ridefinizione delle aree delimitate, individuate con i relativi Decreti Dirigenziali.

Aromia bungii (Faldermann), nome comune "Cerambicide dal collo rosso", è un insetto che per la sua dannosità è incluso dal Reg. UE 2019/1702 tra gli organismi nocivi da quarantena prioritari ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 2016/2031.

Nel suo areale di origine (Cina, Corea, Vietnam), ma anche nei focolai individuati in Europa (Germania, Italia: Campania, Lazio e Lombardia), questa specie si è dimostrata particolarmente dannosa soprattutto per i frutteti di albicocco e pesco e ha creato considerevoli danni anche su susino e ciliegio.

In Cina molti autori riportano che *A. bungii* attacca principalmente piante vecchie, stressate o deperienti, ma le recenti osservazioni effettuate su piante infestate nel focolaio della Campania hanno dimostrato che possono essere attaccate anche piante giovani e vigorose, di età comunque superiore ai 3 anni.

Aromia bungii (Faldermann) è una specie oligofaga, si nutre su poche specie tutte appartenenti al genere *Prunus*. In Europa l'insetto è stato segnalato su *P. domestica* (susino), *P. cerasifera* (amolo), *P. armeniaca* (albicocco), *P. avium* (ciliegio), *P. persica* (pesco) e su *P. dulcis* (mandorlo) e *P. laurocerasus*.

Secondo il "Pest Risk Analysis per *Aromia bungii*" redatto da EPPO nel 2014, l'insieme delle piante ospiti può essere limitato ai vegetali appartenenti al genere *Prunus* L., in quanto piante afferenti ad altre specie quali *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Castanea mollissima*, *Diospyros kaki*, *Diospyros lotus*, *Diospyros virginiana*, *Juglans regia*, *Olea europaea*, *Punica granatum*, *Populus alba*, *Populus tomentosa*, *Pterocarya stenoptera*, *Pyrus bretschneideri*, *Quercus spp*, *Salix spp*, *Schima superba*, *Zanthoxylum bungeanum*, sono riportate in letteratura scientifica come possibili ospiti minori, ma per lo più senza alcuna evidenza adeguatamente documentata a supporto.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione del 15 dicembre 2025 che stabilisce misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann), rifacendosi all'analisi di rischio fitosanitario sopracitata, considera come "vegetali specificati", ovvero come probabili ospiti e possibili vettori di introduzione e di diffusione di *A. bungii*, i vegetali afferenti al genere *Prunus* L., con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm.

Nel presente Piano d'azione, pertanto, le attività di indagine e di eradicazione riguarderanno i "vegetali specificati", così come definiti all'art.1 nel sopracitato Regolamento, fatto salvo nuovi ritrovamenti di *A. bungii* su specie fino a questo momento non segnalate.

3. DELIMITAZIONI

In base alle indagini effettuate a seguito della conferma della presenza di *Aromia bungii*, è risultato che l'infestazione risulta confinata ad alcune zone circoscritte in località Rosignano Solvay (LI), in un ambito urbano fortemente antropizzato ad eccezione di un focolaio costituito da poche piante prontamente eliminate in località Chioma. Entrambe ricadono nel comune di Rosignano Marittimo.

Al momento non sono state rilevate piante colpite nelle aree coltivate circostanti o negli incolti.

In data 14 agosto 2023 è stato pertanto emanato il primo Decreto dirigenziale n. 17645 con il quale, ai sensi della normativa vigente, il Servizio fitosanitario regionale ha istituito la "zona delimitata" ed indicato le "misure di eradicazione" per il focolaio di *Aromia bungii* nel suddetto territorio.

Così come definito nel Regolamento la "zona infestata" è l'area in cui la presenza di *A. bungii* è stata confermata e ha un raggio di 100 metri intorno alle piante in cui è stata accertata la presenza dell'organismo nocivo.

Le zone delimitate sono costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto.

Considerata la natura e la biologia di questo parassita, la tipologia delle piante ospiti ed il luogo in cui è stato rilevato e la concreta possibilità di eradicazione, ai sensi dell'art 5 comma 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2520, è stato ritenuto di limitare la zona cuscinetto ad una fascia di 1 km oltre i confini della zona infestata.

Successivamente sono stati emanati altri Decreti dirigenziali per ridefinire le aree delimitate sulla base dei successivi rinvenimenti di piante colpite dal parassita.

Allo stato attuale all'interno delle aree infestate non sono presenti aziende vivaistiche né frutteti professionali.

La delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è consultabile anche sul portale cartografico del Servizio fitosanitario della Regione Toscana al seguente indirizzo:

https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new#on_presenti.

4. MISURE DI ERADICAZIONE NEL FOCOLAIO

Con la pubblicazione del Decreto dirigenziale 17645 del 14 agosto 2023 e successive modifiche e integrazioni e con le prescrizioni di misure ufficiali sono state elencate da parte del Servizio fitosanitario regionale le misure da attuare per l'eradicazione del focolaio di Rosignano Solvay.

In particolare si dispone:

1. abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati da *Aromia bungii* (Faldermann), con rimozione completa delle radici nel caso si riscontrino gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;
2. abbattimento di tutte le piante appartenenti al genere *Prunus* L., con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm, nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati. Tutte le piante abbattute saranno ispezionate per verificare se presentano segni di infestazione;
3. rimozione e smaltimento in condizione di sicurezza dei vegetali abbattuti;
4. divieto di spostamento al di fuori della zona delimitata del materiale potenzialmente infestato;
5. obbligo di cippatura o triturazione dei residui vegetali provenienti dagli interventi di rimozione all'interno della zona infestata, in modo tale da scongiurare la diffusione dell'organismo nocivo; il materiale risultante da tali lavorazioni deve essere smaltito secondo la normativa vigente, anche al di fuori dell'area delimitata.
6. divieto di rimuovere o alterare i contrassegni apposti dal SFR sulle piante ispezionate.
7. obbligo di consentire l'accesso al personale del Servizio Fitosanitario Regionale e ad altro personale di supporto da esso incaricato per le attività di rimozione dei vegetali secondo quanto previsto nel punto 1.

In caso di nuovi ritrovamenti verranno applicate le stesse misure di rimozione previste per la zona infestata, ovvero distruzione delle piante infestate e di tutte le piante specificate ricadenti nei 100 metri di distanza dalle prime.

Tutti gli interventi di rimozione e distruzione del materiale vegetale specificato devono essere effettuati dall'Autorità competente o comunque in presenza e sotto la supervisione di personale del Servizio Fitosanitario Regionale.

Inoltre, così come previsto all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2025/2520: è "vietata la presenza all'aperto di nuove piante specificate" nelle aree infestate, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 9 paragrafo 1 lettera h.

Il divieto riguarda il reimpianto di vegetali del genere *Prunus* nelle aree dove le stesse sono state precedentemente abbattute, ma anche la presenza di eventuali ricacci che devono essere immediatamente rimossi e distrutti o segnalati al SFR e resta in vigore fino a nuova disposizione dell'Autorità competente.

5. INDAGINI ANNUALI NELLA ZONA DELIMITATA

Nella zona infestata e nella zona cuscinetto deve essere svolta annualmente un'attività di indagine per identificare eventuali nuove infestazioni di *Aromia bungii*.

Tale attività sarà protratta per almeno quattro anni successivi all'ultimo ritrovamento.

Nella zona infestata dove sono state rimosse tutte le piante specificate ai sensi del Decreto dirigenziale 17645 del 14 Agosto 2023, deve essere verificato annualmente che non vi siano nuovi sfarfallamenti di adulti di *Aromia bungii* da materiale vegetale specificato, involontariamente rilasciato. Devono essere fatti anche controlli a campione su altre specie fino a questo momento non segnalate come piante ospiti.

Questa attività viene svolta da personale del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione da personale appositamente incaricato.

Gli ispettori/agenti fitosanitari, o altro personale incaricato dal Servizio fitosanitario regionale, devono verificare la presenza di vegetali specificati sia in area pubblica, sia nei giardini privati.

Queste piante devono essere sottoposte ad accurate ispezioni visive. In caso di sospetta presenza o di possibili sintomi devono essere prelevati campioni vegetali quali rosura o porzioni di legno che potrebbero essere venute a contatto con *A. bungii* (sospette gallerie, fori di sfarfallamento).

I campioni sono tempestivamente inviati ed analizzati presso il Laboratorio di Analisi Fitopatologiche del SFR.

Se in base alle indagini annuali non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di quattro anni consecutivi, l'istituzione della zona delimitata verrà revocata.

6. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO

Nelle settimane successive al ritrovamento di *Aromia bungii* (Faldermann), è stato contattato il CREA – Centro di ricerca Difesa e Certificazione per cercare di stabilire l'origine del nuovo focolaio a Rosignano Solvay.

In particolare è stata richiesta un'indagine filogeografica su apotipi di alcune larve dell'organismo nocivo rinvenute in due piante di albicocco sintomatiche ubicate nella zona infestata.

Tali indagini hanno dimostrato che gli insetti ritrovati provengono da focolai presenti nel nostro paese.

7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Servizio fitosanitario regionale si è subito attivato per informare e rendere di dominio pubblico il ritrovamento di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo.

Sono state pubblicate news sul sito web del SFR, riprese anche dagli organi di stampa, in cui sono state spiegate brevemente le caratteristiche di questo pericolo organismo nocivo e date precise indicazioni su come comportarsi e come effettuare le segnalazioni in caso di presenza sospetta.

Sul sito web del Servizio fitosanitario regionale sono state rese disponibili tutte le informazioni riguardo le piante ospiti, i sintomi ed il ciclo biologico dell'organismo specificato.

È stato attivato un indirizzo mail dedicato (aromia.bungii@regione.toscana.it) e data la possibilità di effettuare segnalazioni telefoniche e mediante applicazione di messaggistica istantanea.

Fin dall'inizio è stata coinvolta anche l'Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo che si è adoperata di concerto con il Servizio fitosanitario regionale per informare e sensibilizzare la popolazione su questa problematica, anche attraverso news sul proprio portale web.

Sono stati inoltre distribuiti alla popolazione interessata materiali informativi appositamente preparati, inizialmente nella zona infestata ed a seguire nella zona cuscinetto.

Questa attività di sensibilizzazione proseguirà con le attività di monitoraggio e verrà mantenuta anche nei prossimi anni.

8. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI

È fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza della presenza effettiva o sospetta di *Aromia bungii*, o della presenza di piante del genere *Prunus* nelle aree focolaio di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, anche con modalità di tipo telematico all'indirizzo mail:

aromia.bungii@regione.toscana.it

ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia Locale, come previsto dall'art. 3 par. 1 della Decisione di esecuzione UE 2018/1503.

9. SANZIONI

Il mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano di azione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative così come disposto dall'articolo 55 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione colposa della infezione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.

Per quanto non disposto dal presente Piano di Azione, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503, al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, al Piano Nazionale di Esecuzione (UE) 2018/1503 ed al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

e al piaaaaa eal Piano Nazionale di di Esecuzione (UE) 2018/1503 ed al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.